COMUNE DI RACCUJA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.__ del _____

Art. 1 – Istituzione e natura

1. È istituita presso il Comune di Raccuja la Consulta Giovanile Comunale, di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta è un organismo permanente di partecipazione, consultazione, proposta e confronto tra le giovani generazioni e l'Amministrazione comunale.

3. La Consulta è apartitica, pluralista, democratica, inclusiva e priva di fini di lucro.

4. La Consulta opera in autonomia propositiva, nel rispetto dello Statuto comunale, del presente Regolamento e della normativa vigente.

5. La Consulta rappresenta uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale, culturale, economica e amministrativa della comunità.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta persegue le seguenti finalità:

a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, sociale e amministrativa del Comune;

b) rappresentare esigenze, idee, istanze e proposte delle giovani generazioni;

c) promuovere la cittadinanza attiva, il volontariato e la partecipazione democratica;

d) promuovere iniziative culturali, sociali, sportive, ambientali, formative e ricreative;

e) favorire la conoscenza delle opportunità di studio, formazione, orientamento, lavoro e imprenditorialità;

f) promuovere la conoscenza delle opportunità offerte dalla Regione Siciliana, dallo Stato e dall'Unione europea;

g) sostenere iniziative finalizzate a contrastare lo spopolamento e l'emigrazione giovanile;

h) promuovere la valorizzazione del territorio, dell'identità locale, delle tradizioni e del patrimonio storico, culturale e ambientale di Raccuja;

i) favorire l'inclusione sociale, le pari opportunità e il contrasto a ogni forma di discriminazione;

l) promuovere il dialogo e la solidarietà tra le generazioni;

m) favorire l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze;

n) collaborare all'elaborazione di proposte progettuali suscettibili di finanziamento regionale, nazionale ed europeo;

o) favorire la collaborazione con altre Consulte giovanili, istituzioni scolastiche, università, associazioni, enti del Terzo settore e altri organismi pubblici e privati.

Art. 3 – Composizione e requisiti di partecipazione

1. Possono aderire alla Consulta i giovani di età compresa tra 14 e 40 anni residenti nel Comune di Raccuja.

2. Possono altresì aderire, secondo le modalità stabilite dall'avviso pubblico, giovani della medesima fascia di età che, pur non essendo residenti, abbiano un comprovato e continuativo legame con il territorio comunale per motivi familiari, di studio, lavoro o attività associativa.

3. Possono partecipare alla Consulta le associazioni e i gruppi giovanili operanti nel territorio, mediante la designazione di un rappresentante avente i requisiti di età previsti dal presente articolo.

4. L'adesione alla Consulta è personale, libera e gratuita.

5. Ciascun componente dispone di un solo voto, indipendentemente dall'eventuale appartenenza o rappresentanza di associazioni, enti o gruppi.

6. Ai fini della partecipazione a programmi, progetti e bandi regionali, nazionali o europei si applicano gli eventuali diversi limiti di età e gli ulteriori requisiti previsti dalla relativa normativa o dallo specifico avviso.

7. La partecipazione dei minorenni avviene nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali autorizzazioni richieste per specifiche attività.

Art. 4 – Modalità di adesione e costituzione dell'Assemblea

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Comune pubblica apposito avviso pubblico per la raccolta delle adesioni alla Consulta.

2. L'avviso stabilisce termini e modalità per la presentazione delle domande.

3. Tutti coloro che presentano regolare domanda entro il termine previsto e risultano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento sono ammessi a far parte dell'Assemblea della Consulta.

4. L'elenco degli aventi diritto a partecipare alla prima Assemblea è formato dall'ufficio comunale competente, previa verifica dei requisiti.

5. Dopo il primo insediamento, l'adesione alla Consulta rimane aperta e può essere richiesta in qualsiasi momento secondo le modalità definite dall'Amministrazione comunale.

6. L'ufficio comunale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco degli aderenti.

Art. 5 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) il Segretario.

2. È inoltre prevista la figura del Rappresentante dei Giovani Under 18, disciplinata dal successivo art. 14.

Art. 6 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Consulta ed è il massimo organo di indirizzo e partecipazione della stessa.

2. L'Assemblea:

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

b) determina gli indirizzi generali della Consulta;

c) approva il programma annuale delle attività;

d) approva proposte, pareri e documenti da sottoporre all'Amministrazione comunale;

e) formula proposte relative alle politiche giovanili;

f) approva la relazione annuale sull'attività svolta;

g) istituisce eventuali gruppi di lavoro;

h) discute le proposte formulate dal Consiglio Direttivo;

i) può proporre iniziative e progetti da candidare a finanziamenti.

3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Le sedute dell'Assemblea sono, di norma, pubbliche, salvo che debbano essere trattate questioni che richiedano la tutela della riservatezza.

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta, qualora lo ritenga opportuno.

2. Il Presidente è tenuto a convocarla quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, o su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato o competente, a fini consultivi.

3. La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della seduta.

4. La convocazione è comunicata almeno cinque giorni prima della seduta, utilizzando modalità idonee ad assicurare la più ampia conoscibilità, anche mediante strumenti telematici.

5. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore.

6. La convocazione è altresì trasmessa al Sindaco e all'Assessore competente.

Art. 8 – Validità delle sedute e deliberazioni

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei componenti aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento.

3*bis*. Gli astenuti non vanno computati ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione del provvedimento.

4. In caso di parità nelle deliberazioni palesi, la proposta si considera non approvata.

5. Le votazioni sono di norma palesi.

6. Le votazioni riguardanti persone e cariche avvengono a scrutinio segreto.

7. Di ogni seduta è redatto apposito verbale.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di coordinamento della Consulta.

2. È composto da almeno cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i propri membri maggiorenni.

3. Almeno i 3/5 dei componenti del Consiglio Direttivo devono avere un'età non superiore a 35 anni al momento dell'elezione.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo:

a) dà attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predispone la proposta di programma annuale;

c) coordina l'organizzazione delle iniziative;

d) formula proposte da sottoporre all'Assemblea;

e) cura i rapporti operativi con l'Amministrazione comunale;

f) promuove collaborazioni con altre Consulte, associazioni, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche, università ed enti pubblici e privati;

g) effettua, anche con il supporto degli uffici comunali, la ricognizione delle opportunità di finanziamento;

h) propone progetti e partenariati;

i) predispone la relazione annuale sulle attività svolte.

6. Il Consiglio Direttivo non dispone di autonoma capacità di spesa e non può assumere obbligazioni in nome o per conto del Comune.

Art. 10 – Candidature ed elezione del Consiglio Direttivo

1. Sono elettori tutti i componenti regolarmente iscritti alla Consulta alla data stabilita per l'elezione.

2. Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i componenti dell'Assemblea che abbiano compiuto 18 anni e che presentino la propria candidatura.

3. Le candidature sono individuali. Non sono previste liste elettorali contrapposte.

4. Le candidature devono essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nella convocazione dell'Assemblea elettorale.

5. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

6. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze, indicando il nome e il cognome dei candidati prescelti.

7. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto del requisito previsto dall'art. 9, comma 3.

8. Qualora tra i cinque candidati più votati non risultino almeno tre soggetti di età non superiore a 35 anni, si procede allo scorrimento della graduatoria in favore dei candidati under 35 maggiormente votati, sino al raggiungimento della quota prevista.

9. In caso di parità di voti per l'ultimo posto disponibile si procede a ballottaggio tra i candidati interessati.

10. Permanendo la parità anche dopo il ballottaggio, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 11 – Seggio elettorale e proclamazione degli eletti

1. Per le operazioni di elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea costituisce un seggio elettorale formato da un Presidente e due scrutatori scelti tra i componenti non candidati.

2. Il seggio:

a) verifica gli aventi diritto al voto;

b) sovrintende alle operazioni di votazione;

c) procede allo scrutinio;

d) decide sulle eventuali contestazioni relative alla validità delle schede;

e) proclama i risultati.

3. Alle operazioni può assistere un dipendente comunale con funzioni di supporto amministrativo e verbalizzazione.

4. Delle operazioni elettorali è redatto apposito verbale.

5. Il verbale contenente i risultati viene trasmesso al Comune e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza e sulla protezione dei dati personali.

Art. 12 – Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Direttivo è convocato dal componente che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, con votazioni separate e a scrutinio segreto:

a) il Presidente;

b) il Vicepresidente;

c) il Segretario.

3. Per l'elezione del Presidente è richiesta, nelle prime due votazioni, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

4. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

5. In caso di parità nel ballottaggio si procede a una nuova votazione. Permanendo la parità, è eletto il candidato più giovane.

6. Per l'elezione del Vicepresidente e del Segretario è sufficiente la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Presidente, Vicepresidente e Segretario durano in carica due anni e comunque fino all'insediamento dei successori.

8. Le medesime cariche non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.

Art. 13 – Funzioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Consulta;

b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

c) cura i rapporti istituzionali con il Comune e con gli altri enti;

d) trasmette agli organi comunali proposte, pareri e documenti;

e) vigila sull'attuazione delle deliberazioni;

f) rappresenta la Consulta nei rapporti con le altre Consulte giovanili e negli organismi sovracomunali nei casi previsti dalla normativa.

2. Il Presidente non ha la rappresentanza legale del Comune e non può assumere obbligazioni in nome o per conto dello stesso.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il Segretario cura la redazione dei verbali, la documentazione e, in collaborazione con il Presidente, le comunicazioni interne della Consulta.

Art. 14 – Partecipazione dei giovani di età compresa tra 14 e 17 anni

1. I componenti della Consulta che abbiano compiuto 14 anni e non ancora 18 anni partecipano all'Assemblea con pieno diritto di parola e di voto.

2. Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente e Segretario sono riservate ai componenti maggiorenni.

3. I componenti della Consulta di età compresa tra 14 e 17 anni eleggono al proprio interno un Rappresentante dei Giovani Under 18.

4. Il Rappresentante Under 18 partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.

5. Il Rappresentante Under 18 dura in carica due anni, salvo il compimento della maggiore età, nel qual caso resta in carica sino all'elezione del successore.

6. Il Rappresentante Under 18 favorisce il coinvolgimento degli adolescenti nelle attività della Consulta e porta all'attenzione del Direttivo le loro esigenze e proposte.

Art. 15 – Partecipazione del Sindaco e dell'Assessore competente

1. Il Sindaco e l'Assessore comunale competente in materia di politiche giovanili partecipano di diritto alle sedute dell'Assemblea della Consulta, senza diritto di voto.

2. Il Sindaco e l'Assessore competente ricevono le convocazioni dell'Assemblea e possono:

a) intervenire alla discussione;

b) fornire informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale;

c) illustrare programmi e iniziative di interesse giovanile;

d) sottoporre alla Consulta questioni sulle quali l'Amministrazione ritenga opportuno acquisire osservazioni, pareri o proposte.

3. Il Sindaco e l'Assessore competente possono essere invitati dal Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo quando siano trattate questioni che richiedano un raccordo con l'Amministrazione comunale.

4. Il Sindaco e l'Assessore non sono computati ai fini della determinazione del numero legale dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo e non partecipano alle relative votazioni.

5. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente o Segretario della Consulta.

6. La Consulta può riunirsi e deliberare validamente anche in assenza del Sindaco o dell'Assessore competente.

7. Il Presidente del Consiglio comunale e i Consiglieri comunali possono essere invitati alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, quando siano trattate questioni di particolare interesse.

Art. 16 – Prima Assemblea di insediamento

1. Entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di prima adesione, il Sindaco o l'Assessore competente convoca la prima Assemblea della Consulta.

2. Il Sindaco o l'Assessore delegato apre la seduta e illustra le finalità istituzionali della Consulta.

3. Prima dell'avvio delle operazioni elettorali l'Assemblea individua il Presidente del seggio e due scrutatori tra i componenti non candidati.

4. Il Sindaco e l'Assessore non partecipano alle operazioni di voto.

5. Il seggio procede all'elezione del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 11.

6. Dalla successiva elezione del Presidente della Consulta, la convocazione e la conduzione ordinaria dell'Assemblea spettano al Presidente stesso.

Art. 17 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Direttivo

1. Il componente del Consiglio Direttivo decade per:

a) dimissioni;

b) perdita dei requisiti di partecipazione;

c) tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Direttivo;

d) gravi comportamenti incompatibili con le finalità della Consulta, previa contestazione all'interessato e deliberazione dell'Assemblea.

2. In caso di cessazione di un componente del Direttivo subentra il primo dei candidati non eletti secondo l'ordine dei voti ottenuti.

3. La sostituzione deve comunque garantire la presenza di almeno tre componenti di età non superiore a 35 anni.

4. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea procede a elezione suppletiva.

5. Il componente subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

6. Il superamento del limite massimo di età previsto per l'adesione durante il mandato non determina la decadenza e il componente rimane in carica fino alla naturale scadenza.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

2. Il Presidente è tenuto a convocarlo qualora ne facciano richiesta almeno due componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto al voto.

4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo le votazioni riguardanti persone

6. Delle riunioni è redatto verbale.

Art. 19 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. La Consulta può sottoporre proposte, osservazioni, pareri e documenti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale.

2. Gli organi comunali possono richiedere il parere della Consulta sulle questioni di particolare interesse per le politiche giovanili.

3. Il Presidente della Consulta o un suo delegato può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni consiliari o di altri organismi comunali quando siano trattate questioni direttamente attinenti alle politiche giovanili, secondo quanto consentito dai rispettivi regolamenti.

4. Almeno una volta l'anno la Consulta presenta al Consiglio comunale una relazione sulle attività svolte, sulle esigenze emerse e sulle proposte formulate.

Art. 20 – Programmazione annuale

1. Entro il primo trimestre di ogni anno l'Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il programma annuale delle attività.

2. Il programma individua:

a) gli obiettivi;

b) le iniziative previste;

c) i destinatari;

d) gli eventuali soggetti partner;

e) le opportunità di finanziamento;

f) le iniziative da realizzare con le altre Consulte comunali.

3. Il programma può essere aggiornato nel corso dell'anno.

Art. 21 – Progettazione, bandi e finanziamenti

1. La Consulta promuove la ricognizione delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee coerenti con le proprie finalità.

2. Particolare attenzione è riservata ai programmi destinati alle politiche giovanili e alle Consulte giovanili.

3. La Consulta può:

a) proporre all'Amministrazione comunale progetti da candidare a finanziamento;

b) promuovere la costituzione di partenariati;

c) collaborare alla definizione delle idee progettuali;

d) favorire reti con associazioni, enti del Terzo settore, scuole, università, imprese ed enti pubblici.

4. Quando il bando individua specifici soggetti ammissibili, la candidatura è presentata esclusivamente dal soggetto avente titolo.

5. L'assunzione di impegni, la gestione delle risorse, la stipulazione di contratti e la rendicontazione finanziaria non competono alla Consulta, salvo che la normativa attribuisca espressamente una diversa soggettività all'organismo.

Art. 22 – Gruppi di lavoro

1. L'Assemblea può istituire gruppi di lavoro permanenti o temporanei.

2. I gruppi possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) cultura e tradizioni;

b) sport e tempo libero;

c) ambiente e territorio;

d) formazione e lavoro;

e) imprenditorialità;

f) turismo;

g) innovazione e digitalizzazione;

h) politiche europee;

i) inclusione sociale;

l) contrasto allo spopolamento.

3. Ai gruppi possono essere invitati esperti e soggetti esterni senza diritto di voto.

Art. 23 – Rapporti con associazioni, scuole e territorio

1. La Consulta promuove rapporti di collaborazione con associazioni, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore, università, imprese, organizzazioni professionali ed enti pubblici.

2. Può organizzare incontri pubblici, forum, laboratori e altre iniziative di ascolto della popolazione giovanile.

3. La Consulta favorisce il coinvolgimento anche dei giovani che non risultino formalmente iscritti, fermo restando che il diritto di voto è riservato ai componenti dell'Assemblea.

Art. 24 – Coordinamento con le altre Consulte

1. La Consulta Giovanile collabora con la Consulta Comunale Femminile e per le Pari Opportunità e con la Consulta Comunale della Terza Età e dell'Invecchiamento Attivo.

2. Partecipa alla Conferenza delle Consulte di Raccuja.

3. Sono promossi in particolare progetti intergenerazionali relativi alla memoria locale, digitalizzazione, inclusione, ambiente, cultura, tradizioni, turismo, formazione e contrasto allo spopolamento.

Art. 25 – Gratuità delle cariche

1. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

2. Presidente, Vicepresidente, Segretario, componenti del Direttivo e Rappresentante Under 18 non percepiscono compensi, indennità o gettoni di presenza.

3. Eventuali spese relative a iniziative della Consulta possono essere sostenute dal Comune esclusivamente previa adozione degli atti amministrativi e contabili previsti dalla normativa.

Art. 26 – Sede e supporto del Comune

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Raccuja.

2. L'Amministrazione mette a disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, locali comunali per lo svolgimento delle riunioni e delle attività.

3. Il Comune può assicurare supporto organizzativo e amministrativo attraverso gli uffici competenti.

4. Il Comune favorisce la diffusione delle attività della Consulta attraverso il sito istituzionale e gli altri strumenti di comunicazione dell'Ente.

Art. 27 – Trasparenza e trattamento dei dati

1. Le principali attività, i programmi, le convocazioni e gli atti della Consulta sono resi conoscibili attraverso gli strumenti istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

2. I dati personali degli aderenti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al funzionamento della Consulta e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Particolare attenzione è assicurata alla tutela dei dati dei componenti minorenni.

Art. 28 – Durata della Consulta e rinnovo degli organi

1. La Consulta ha carattere permanente.

2. Il Consiglio Direttivo e le cariche elettive hanno durata biennale.

3. Almeno trenta giorni prima della scadenza degli organi, il Presidente avvia le procedure per il rinnovo.

4. Gli organi uscenti assicurano l'ordinaria amministrazione della Consulta fino all'insediamento dei successori.

Art. 29 – Modifiche al Regolamento

1. L'Assemblea può proporre al Comune modifiche al presente Regolamento con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti presenti.

2. Le modifiche acquistano efficacia esclusivamente a seguito dell'approvazione da parte del competente organo comunale.

Art. 30 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto del Comune di Raccuja, i regolamenti comunali e la normativa regionale e nazionale vigente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente.

3. L'Amministrazione comunale provvede agli adempimenti eventualmente previsti dalla Regione Siciliana in relazione alla costituzione e al riconoscimento delle Consulte comunali giovanili.